

**CONSORZIO INTERCOMUNALE****DI SERVIZI PER L'AMBIENTE****- CIRIE' -****VERBALE di DELIBERAZIONE  
Del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE**

N. 19 Data 26/06/2025

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DELLA FRAZIONE DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA E METALLI (MULTIMATERIALE LEGGERO) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA IN ALCUNI BACINI DELL'AMBITO TORINESE. APPROVAZIONE E ADESIONE.

L'anno duemila venticinque, addì 26 del mese di giugno alle ore 17:30 in Ciriè in via telematica ed in audio/videoconferenza attraverso la piattaforma Gotomeeting per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del quale fanno parte i Signori:

		Presenti
Sig. BUROCCO Mario	Presidente	SI
Sig. BIAVATI Paolo	Componente	SI
Sig. BUSSONE Giorgio	Componente	SI
Sig. COLOMBATTO Daniele	Componente	SI
Sig. ROCCHIETTI Matteo	Componente	SI

Svolge le funzioni di Segretario il Dr. Matteo BOSSA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BUROCCO Mario assume la Presidenza dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Acquisiti agli atti, se dovuti, i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18-8-2000 n° 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

**OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DELLA FRAZIONE DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA E METALLI (MULTIMATERIALE LEGGERO) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA IN ALCUNI BACINI DELL'AMBITO TORINESE. APPROVAZIONE E ADESIONE.**

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso che:

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dal d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- per conseguire gli obiettivi previsti dal d.lgs. 152/06 le pubbliche amministrazioni possono promuovere accordi e protocolli d'intesa, avvalendosi di soggetti pubblici o privati;
- l'articolo 197 del d.lgs.152/06 attribuisce alle Province/Città Metropolitane "in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale";
- alla **Città Metropolitana di Torino**, ai sensi dell'art. 24 della l.r. 1/2018, compete:
  - il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni agli obblighi definiti dalla normativa di settore;
  - lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti.
- i **ConSORZI di Area Vasta** costituiti ai sensi e per gli effetti dalla l.r. 1/2018, svolgono, nel bacino o sub-bacino di riferimento, le funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei servizi di bacino (prevenzione dei rifiuti urbani, riduzione dei rifiuti indifferenziati, raccolta, trasporto, spazzamento stradale, conferimenti separati, realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche), per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nelle fasi di raccolta e avvio al recupero;
- le **Aziende** pubbliche e private di gestione dei rifiuti svolgono, a seguito degli affidamenti da parte dei Consorzi di Area Vasta, le attività di gestione operativa dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di avvio a recupero/smaltimento degli stessi.

Rilevato che:

- nel 2020, la Città Metropolitana di Torino, l'Ato-R (oggi in liquidazione) e i Consorzi di Area Vasta hanno sottoscritto un Accordo di Collaborazione, ai sensi del art. 15 della l. 241/90, al fine e di proseguire in maniera collaborativa ed unitaria le attività funzionali a massimizzare i contributi alla raccolta differenziata dei sistemi EPR, aumentare la qualità della raccolta, la riduzione dei costi di raccolta e di separazione delle diverse frazioni merceologiche, la tracciabilità dei flussi e la trasparenza del processo.
- Con la sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione sopra citato, i Consorzi di Area Vasta hanno delegato la Città Metropolitana di Torino, in qualità di stazione unica appaltante, all'espletamento, in nome e per conto loro, delle necessarie ed opportune procedure di selezione della/e piattaforma/e accreditata/e dai sistemi EPR (Centri di Selezione, di seguito CSS), presso cui conferire la cd raccolta multimateriale leggera e cui affidare la separazione delle singole frazioni di rifiuto.

- Il contratto di servizio sottoscritto con la Società DEMAP, a seguito della conclusione della procedura di gara aggiudicata con Determinazione della Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti della Città Metropolitana di Torino n. 3707 del 26.07.2021, risulta in scadenza il prossimo febbraio 2026;

Vista la nota prot. 1166 del 20/06/2025 trasmessa dalla Città Metropolitana di Torino, con la quale si propone la sottoscrizione dei seguenti documenti:

- A. schema di *Accordo di Collaborazione* per lo svolgimento di attività di interesse comune con riferimento alla raccolta multimateriale di imballaggi in plastica e metalli (Allegato A)
- B. schema di *Accordo di Collaborazione* per lo svolgimento del servizio di gara delegata (Allegato B)

Ritenuto ora indispensabile proseguire le sopra richiamate attività connesse alla gestione della raccolta multimateriale leggera, avviate con il citato Protocollo d'Intesa del 2007 e proseguite sino ad oggi;

Con voto unanime espresso in forma palese;

### **DELIBERA**

1. Di aderire al proseguo delle attività connesse alla gestione della raccolta multimateriale leggera, avviate con il citato Protocollo d'Intesa del 2007 sino ad oggi
2. Di approvare lo schema di *Accordo di Collaborazione* per lo svolgimento di attività di interesse comune con riferimento alla raccolta multimateriale di imballaggi in plastica e metalli, trasmesso a questo Consorzio dalla Città Metropolitana di Torino trasmesso con nota prot.1166 del 20/06/2025; (Allegato A)
3. Di approvare lo schema di *Accordo di Collaborazione* per lo svolgimento del servizio di gara delegata, trasmesso a questo Consorzio dalla Città Metropolitana di Torino trasmesso con nota prot.1166 del 20/06/2025; (Allegato B)
4. Di aderire agli *Accordi di Collaborazione* autorizzando il Presidente del Consorzio o suo delegato, alla sottoscrizione degli atti sopra citati;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Città Metropolitana di Torino e all'Ufficio Tecnico del Consorzio di Area Vasta CISA
6. Di dichiarare il presente provvedimento, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile per motivi di urgenza.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241/90 PER LO SVOLGIMENTO DI**  
**ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE CON RIFERIMENTO ALLA RACCOLTA**  
**MULTIMATERIALE DI IMBALLAGGI PLASTICI**

**TRA**

La Città Metropolitana di Torino, codice fiscale 01907990012, rappresentata da \_\_\_\_\_,  
domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di Torino (TO) - Corso Inghilterra 7;

**E**

Il Consorzio di Area Vasta ACEA Pinerolese, codice Fiscale 94550840014, rappresentato da \_\_\_\_\_,  
domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di Pinerolo (TO) – via  
Vigone, 42;

**E**

Il Consorzio di Area Vasta CADOS, codice Fiscale 86000970011, rappresentato da \_\_\_\_\_,  
domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di Rivoli (TO) – corso  
Francia n. 98;

**E**

Il Consorzio di Area Vasta CCA, codice Fiscale 08841520011, rappresentato da \_\_\_\_\_,  
domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di Ivrea (TO) - piazza Vittorio  
Emanuele II;

**E**

Il Consorzio di Area Vasta CCS, codice Fiscale 06840320011, rappresentato da \_\_\_\_\_,  
domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di Chieri (TO) - Via Palazzo di Città  
n. 10;

**E**

Il Consorzio di Area Vasta CISA, codice Fiscale 92007630012, rappresentato da \_\_\_\_\_,  
domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di Ciriè (TO) - via Trento, 21/D;

## E

Il Consorzio di Area Vasta COVAR14, codice Fiscale/P Iva 80102420017, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di Carignano (TO) – via Aldo Cagliero, 3i;

## VISTO

Lo schema del presente accordo, approvato nel medesimo testo con i seguenti atti dei rispettivi enti:

- Decreto della Città Metropolitana di Torino n. \_\_del \_\_\_\_
- Delibera del Consorzio di Area Vasta ACEA Pinerolese n. \_\_del \_\_\_\_
- Delibera del Consorzio di Area Vasta CADOS n. \_\_del \_\_\_\_
- Delibera del Consorzio di Area Vasta CCA n. \_\_del \_\_\_\_
- Delibera del Consorzio di Area Vasta CCS n. \_\_del \_\_\_\_
- Delibera del Consorzio di Area Vasta CISA n. \_\_del \_\_\_\_
- Delibera del Consorzio di Area Vasta COVAR14 n. \_\_del \_\_\_\_

## PREMESSO CHE

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dal d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il d.lgs. 152/06 è stato modificato dal d.lgs 116/20 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e dal d.lgs 196/21 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
- l'art. 177 del d.lgs. 152/06 sancisce l'importanza della previsione di misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione Europea. Per conseguire tale finalità e gli obiettivi previsti, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/06 e s.m.i., adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati;
- l'art. 178 del d.lgs. 152/06 precisa che "1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.";
- che l'art. 178-bis del d.lgs 152/06 al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, istituisce, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore, i cui requisiti sono precisati nel successivo articolo 178-ter, e la determinazione delle misure che includono l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilità finanziaria per tali attività nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi

persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto;

- che l'art. 222 del d.lgs. 152/06 attribuisce agli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero ai Comuni il compito di organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; che i servizi relativi a gestione della raccolta differenziata, al trasporto, nonché alle operazioni di cernita siano prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (AREERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- per conseguire gli obiettivi previsti dal d.lgs. 152/06 le pubbliche amministrazioni possono promuovere accordi e protocolli d'intesa, avvalendosi di soggetti pubblici o privati;

#### PREMESSO INOLTRE CHE

- l'articolo 197 del d.lgs.152/06 attribuisce alle Province/Città Metropolitane "in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale";
- alla **Città Metropolitana di Torino**, ai sensi dell'art. 24 della l.r. 1/2018, compete:
  - il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni agli obblighi definiti dalla normativa di settore;
  - lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti.

- i **ConSORZI di Area Vasta** costituiti ai sensi e per gli effetti dalla l.r. 1/2018, svolgono, nel bacino o sub-bacino di riferimento, le funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei servizi di bacino (prevenzione dei rifiuti urbani, riduzione dei rifiuti indifferenziati, raccolta, trasporto, spazzamento stradale, conferimenti separati, realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche), per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nelle fasi di raccolta e avvio al recupero;
- le Aziende pubbliche e private di gestione dei rifiuti svolgono, a seguito degli affidamenti da parte dei Consorzi di Area Vasta, le attività di gestione operativa dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di avvio a recupero/smaltimento degli stessi.

#### **RILEVATO CHE**

- i rifiuti di imballaggi sono soggetti al principio della responsabilità estesa del produttore (EPR – direttiva 94/62/CE e direttiva UE 2008/98, come modificate rispettivamente dalle direttive 852/2018 e 851/2018) e rientrano nel perimetro della gestione dei sistemi di EPR (artt. 220 ss. d.lgs. n. 152/2006);
- gli ultimi due importanti interventi normativi europei (Direttiva (UE) 2019/904, cd Single-Use Plastic e Regolamento (UE) 2025/40, cd PPWR) intervengono fra l'altro nel regime della responsabilità estesa del produttore rafforzandolo oltre che più stringenti obiettivi di intercettazione dei rifiuti di imballaggio e di riciclabilità;
- ai sensi dell'art. 221 del d.lgs. 152/06 i produttori gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale. Ai produttori e agli utilizzatori è attribuita la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;
- Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al CONAI

aderendo ad uno dei consorzi di cui all'art. 223 del Dlgs 152/06 o a un sistema autonomo (fatta salva la possibilità di realizzare sistemi di restituzione);

- Al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma, 3 lettere a) e c) promuovono e stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla legge 241/90 e successive modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto di riferimento, intendendosi i sistemi di responsabilità estesa del produttore operanti, con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con gli Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale. In particolare, tale accordo stabilisce:

1. la copertura dei costi di cui all'articolo 222, commi 1 e 2 del presente decreto legislativo;
2. le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai fini delle attività di riciclaggio e di recupero;
3. gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti.

Tale Accordo è in corso di negoziazione e nelle more della sua sottoscrizione è vigente l'Accordo Quadro Anci-Conai, 2020-2024 (sottoscritto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 116/20) per i rapporti convenzionali con le PRO aderenti al sistema Conai, compreso CONIP, e l'Accordo Anci-Coripet per le relative quote di competenza. I citati accordi sono attualmente prorogati sino al giugno 2025;

- in coerenza con le definizioni degli Accordi Anci-Conai (sottoscritto per la prima volta nel 1999), nel territorio della Città Metropolitana di Torino a partire dal 2006 è stata progressivamente avviata nei territori dei bacini ACEA, CADOS, CCA, CCS, CISA e COVAR 14, la raccolta multimateriale di imballaggi plastici, comprensiva anche delle cassette in plastica del circuito CONIP, congiuntamente ai metalli;

- le vigenti convenzioni con le sopra richiamate PRO prevedono per la raccolta multimateriale leggera il conferimento diretto presso piattaforme di selezione (denominata CSS) convenzionata con CIAL/CONIP/COREPLA/CORIPET/RICREA, nelle quali il flusso disomogeneo di rifiuto viene separato in flussi omogenei (flussi per polimero plastico/colore, flussi metallici, flussi di scarti);

- per tutti gli ambiti relativi ai Consorzi di Area Vasta sottoscrittori del presente Accordo e nei quali viene svolta la raccolta multimateriale leggera sono attive convenzioni con i consorzi COREPLA, CIAL, RICREA e CORIPET, sottoscritte dai singoli Consorzi di Area Vasta o dai loro delegati;

### **RILEVATO INOLTRE CHE**

- nel 2020, la Città Metropolitana di Torino, l'Ato-R (oggi in liquidazione) e i Consorzi di Bacino (sostituiti, in applicazione della l.r. 1/18 dagli attuali Consorzi di Area Vasta di cui hanno mantenuto i limiti territoriali, le competenze e tutti i contratti) hanno sottoscritto un Accordo di Collaborazione ai sensi del art. 15 della l. 241/90 al fine e di proseguire in maniera collaborativa ed unitaria le attività funzionali a massimizzare i contributi alla raccolta differenziata dei sistemi EPR, aumentare la qualità della raccolta, la riduzione dei costi di raccolta e di separazione delle diverse frazioni merceologiche, la tracciabilità dei flussi e la trasparenza del processo.

### **RITENUTO CHE**

- risulta indispensabile proseguire le sopra richiamate attività connesse alla gestione della raccolta multimateriale leggera avviate con il citato Protocollo d'Intesa del 2007 e proseguite sino ad oggi;
- l'AR-Piemonte, costituito in attuazione della l.r. 1/2018, condivide le finalità del presente Accordo ma data la natura operativa dello stesso non ritiene di sottoscriverlo.

### **RICHIAMATO**

- lo statuto della Città Metropolitana (art. 11, c. 1 dello Statuto) in attuazione del quale l'Ente promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio metropolitano per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti;
- l'art. 15 comma 1, della Legge 241 del 1990 e s.m.i. ai sensi del quale "... le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

**TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Collaborazione.

## **Art. 2 - Finalità**

Il presente Accordo ha lo scopo di:

- a) coordinare sul territorio della Città Metropolitana di Torino le attività connesse alla gestione della raccolta multimateriale leggera, massimizzando i contributi alla raccolta delle PRO o derivanti dalla vendita sul mercato e minimizzando i costi di separazione delle differenti frazioni merceologiche;
- b) garantire trasparenza del processo e tracciabilità dei flussi;
- c) garantire che la scelta della/e piattaforma/e, accreditata/e con le PRO, presso cui conferire la raccolta multimateriale leggera e cui affidare la separazione delle singole frazioni di rifiuto, avvenga attraverso procedure concorrenziali ad evidenza pubblica e sulla base di criteri tecnici condivisi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione di tale tipologia di rifiuto.

## **Art. 3 – Impegni delle parti**

In coerenza da ultimo con l'Accordo di Collaborazione del 2020, **tutte le parti in maniera collaborativa** si impegnano a:

- a) migliorare la qualità delle frazioni raccolte;
- b) implementare il sistema di analisi merceologiche, quale strumento per monitorare la qualità della raccolta e definire eventuali azioni correttive;
- c) intervenire singolarmente o congiuntamente ciascuno con proprie risorse, nei limiti delle proprie competenze, nel caso si ritenga di implementare le attività di studio e/o analisi, nel rispetto delle modalità operative e delle finalità previste dal presente Accordo;
- d) proseguire il sistema, efficace e trasparente, di elaborazione e scambio di informazioni sulle attività di gestione della frazione di rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta multimateriale;

I **Consorzi di Area Vasta** delegano la Città Metropolitana di Torino, in qualità di stazione unica appaltante, all'espletamento, in nome e per conto loro, alla realizzazione delle necessarie procedure di selezione della/e piattaforma/e, accreditata/e dai sistemi EPR, presso cui conferire la raccolta multimateriale leggera e cui affidare la separazione delle singole frazioni di rifiuto.

I **Consorzi di Area Vasta** si impegnano, anche attraverso le proprie società affidatarie dei

servizi di raccolta dei rifiuti, a:

- a) migliorare, in accordo con la Città Metropolitana di Torino, la quantità e qualità delle frazioni di rifiuto raccolte, anche attraverso mirati interventi di informazione ed educazione ambientale rivolti ad Amministratori e cittadini;
- b) collaborare con la Città Metropolitana di Torino e sentita l'AR-Piemonte per gli eventuali servizi di gestione dei sovvalli, alla redazione del capitolato d'appalto per la scelta della piattaforma cui affidare la separazione del flusso di raccolta multimateriale leggera;
- c) sottoscrivere i contratti in esito alla procedura esperita da Città Metropolitana di Torino. Nel caso di delega al convenzionamento con le PRO rilasciata a favore del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, il contratto di cui al presente punto sarà sottoscritto dallo stesso gestore del servizio di raccolta;
- d) svolgere tutte le azioni necessarie per dare attuazione al presente Accordo ed al suo monitoraggio, compreso l'eventuale adeguamento dell'organizzazione logistica necessaria al conferimento presso la/le piattaforma/e risultante/i dall'offerta ritenuta migliore.

**I Consorzi di Area Vasta** inoltre si impegnano a sottoscrivere unitamente al presente anche l'Accordo per il servizio di gestione della gara su delega di cui all'Allegato A (se già non già attivo), obbligandosi, anche attraverso le proprie società affidatarie dei servizi di raccolta dei rifiuti a versare alla Città Metropolitana il previsto corrispettivo. Si precisa che nel caso di affidamento in house del servizio di raccolta dei rifiuti urbani comprendente inoltre la delega per il convenzionamento con le PRO, l'Accordo per il servizio di gestione della gara su delega sarà sottoscritto dal gestore pubblico del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

**La Città Metropolitana di Torino** si impegna a:

- a) redigere, sulla base delle indicazioni dei Consorzi di Area Vasta ed i contenuti minimi previsti nel successivo art. 4, sentita l'AR-Piemonte per gli eventuali servizi di gestione dei sovvalli, il capitolato d'appalto per la per la scelta della/le piattaforma/e cui affidare la separazione del flusso di raccolta multimateriale leggera. Il capitolato dovrà contenere elementi di flessibilità per meglio adattarsi alle eventuali modifiche che potrebbero scaturire dal nuovo Accordo Quadro di Comparto a tutela dei convenzionati;
- b) esperire tutte le fasi della procedura di scelta della/e piattaforma/e cui affidare la separazione del flusso di raccolta multimateriale leggera;
- c) promuovere l'estensione della raccolta multimateriale leggera;
- d) procedere a periodici audit del processo industriale della/le piattaforma/e affidataria/e del servizio di gestione della raccolta multimateriale leggera con particolare attenzione alla tracciabilità dei flussi;

- e) monitorare anche la parte di rifiuti derivante dalla raccolta monomateriale di plastica da imballaggi, avvalendosi di dati forniti dai sistemi EPR;
- f) svolgere tutte le azioni necessarie per dare attuazione al presente protocollo ed al suo monitoraggio.

#### **Art. 4 – Indirizzi per le procedure di scelta delle piattaforme**

La Città Metropolitana esperirà la procedura di scelta del/i contraente/i ritenuta adeguata all'oggetto dell'affidamento, definendo l'eventuale articolazione in lotti funzionali che in ogni caso non potranno essere superiori ai singoli ambiti funzionali delle gestioni omogenee di raccolta.

Il contenuto di tutti gli elaborati tecnici necessari alla procedura di scelta della/e piattaforma/e sarà condiviso con tutti i sottoscrittori del presente Accordo e con AR-Piemonte per gli eventuali servizi di gestione dei sovvalli; ai fini della validazione, la Città Metropolitana procederà inoltre ad acquisire un assenso scritto da parte di ognuno dei Consorzi di Area Vasta sui documenti tecnici così elaborati.

#### **Art. 5 – Contenuti minimi capitolato d'appalto**

Il capitolato d'appalto relativo alla disciplina del servizio ed alla procedura di scelta del contraente necessaria a selezionare la/le piattaforme di selezione della raccolta multimateriale leggera, che verrà esperita dalla Città Metropolitana, dovrà contenere i seguenti requisiti minimi.

##### **Oggetto del servizio da affidare:**

Attività di separazione e preparazione per il riciclo (cernita) del flusso di raccolta multimateriale leggera, costituita da rifiuti di imballaggio in plastica, rifiuti di imballaggio in alluminio (e loro f.m.s.) e rifiuti di imballaggio in acciaio (e loro f.m.s.), identificato con codice EER 15.01.06 e proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti effettuata sul territorio dei comuni consorziati di alcuni ambiti del territorio della Città Metropolitana di Torino.

Opzionale il servizio di trasporto e quello di avvio a recupero o smaltimento della frazione estranea di competenza codice EER 191212.

##### **Ambito di applicazione del servizio:**

Il servizio, con le precisazioni che seguono, sarà esteso a sei ambiti territoriali, per complessivi 217 Comuni, come meglio dettagliato nella tabella seguente.

### Caratteristiche dell'ambito interessato dal servizio:

Consorzio di Bacino	Azienda affidataria del servizio di raccolta	Numero di Comuni serviti	Quantità raccolta multimateriale leggero cod. EER 150106 Kg anno 2024	Quantità sovralli cod. EER 191212 Kg anno 2024
ACEA	ACEA Pinerolese Industriale	47	5.081.420	1.597.594
CADOS	ACSEL	37	3.096.140	787.156
CCA	SCS	57	3.901.660	1.104.310
CCS	Soc. in appalto privato	19	4.331.060	824.522
CISA	SIA	38	3.203.030	489.142
COVAR14	Soc. in appalto privato	19	7.321.180	1.221.884
<b>Totale</b>		<b>217</b>	<b>26.934.490</b>	<b>6.024.608</b>

Il presente Accordo non è applicabile all'ambito gestito da appalti privati del CAV CCA, benché nel territorio venga realizzata la raccolta multimateriale leggera.

In sede di definizione del Capitolato Speciale d'Appalto e della definizione dei lotti funzionali si dovrà tener conto della impossibilità attuale di conferimento diretto a CSS della raccolta dell'ambito riconducibile al CAV ACEA e individuare quello solo come opzione. Analogamente potranno essere individuati altri ambiti o porzioni di essi facenti parte del territorio di competenza dei CAV sottoscrittori del presente Accordo nel caso intendano attivare la raccolta multimateriale leggera.

### Durata del servizio da affidare:

In coerenza con gli Accordi nazionali con i sistemi EPR, il servizio avrà una durata massimo quinquennale. Saranno inoltre definiti termini di rescissione anticipata del contratto e possibilità di rinegoziazione al verificarsi di determinati eventi, in particolare connessi con differenti regole di gestione della raccolta multimateriale leggera definite dall'Accordo Quadro di Comparto.

### Requisiti per il soggetto affidatario (CSS):

- a) autorizzazione rilasciata dall'ente competente
- b) impianto funzionante e adeguato alla gestione del quantitativo complessivo/lotti nel caso di procedura competitiva per lotti
- c) accreditamento come CSS con le PRO e dimostrazione di adeguatezza al mantenimento dei requisiti del vigente contratto di selezione COREPLA come CSS

- d) garanzia di qualità almeno pari a "fascia 1" in applicazione dell'AT-RICREA e "fascia A" in applicazione dell'AT-CIAL
- e) effettuazione di analisi merceologiche svolte da soggetto terzo rispetto alle soc. di analisi incaricate dai consorzi di filiera con costi a carico del CSS, sulla base di un protocollo definito e comunicato nel capitolato (procedura, numero di analisi/mese, correttivi per la massimizzazione della rappresentatività delle analisi merceologiche)
- f) impegno alla tracciabilità dei flussi e periodica trasmissione di report su analisi merceologiche
- g) impegno a periodici audit da parte dell'Osservatorio Metropolitano Rifiuti e degli Enti sottoscrittori

Nel capitolato potranno inoltre essere definiti ulteriori requisiti.

Ai fini della sottoscrizione dei futuri contratti di servizio, fermi i contenuti minimi sopra indicati e l'espletamento dell'iter di condivisione preventiva di cui al precedente art. 4, le parti accettano sin d'ora gli esiti delle procedure espletate da Città Metropolitana ai sensi del presente Accordo.

#### **Art. 6 - Durata**

Il presente Accordo decorre dal primo giorno successivo alla data di stipula e ha la durata di 6 anni, rinnovabile su accordo delle parti per eventualmente allinearlo al prossimo rinnovo dell'Accordo Quadro di Comparto.

#### **Art. 7 – Monitoraggio dell'attuazione**

L'Osservatorio Metropolitano Rifiuti, ad avvenuto affidamento del servizio, procederà ad un audit del processo industriale della/le piattaforma/e affidataria/e e alla richiesta alle stesse di periodici report (almeno annuali) per tutto il periodo di vigenza contrattuale, comprensivo di eventuali proroghe, che consentano la tracciabilità dei flussi (in ingresso e in uscita con relativi impianti di destino) e della qualità raccolta con il dettaglio delle diverse frazioni merceologiche, comprensive di eventuali frazioni neutre e frazione estranea.

La Città Metropolitana si impegna a svolgere il ruolo di coordinatore degli impegni assunti dai Soggetti sottoscrittori anche mediante la convocazione di incontri periodici al fine di superare eventuali criticità e, in generale, di monitorare l'andamento del presente Accordo di Collaborazione e il servizio affidato.

La Città Metropolitana si impegna inoltre a convocare almeno una volta all'anno i Soggetti sottoscrittori, o ogni qualvolta si renda necessario a richiesta di uno di essi, al fine di valutare

le risultanze dell'applicazione del presente Accordo.

### **Art. 8 - Responsabile esterno**

Con riferimento al presente Accordo di collaborazione, si dà atto che Responsabile per il trattamento dei dati personali connessi alle attività in esso previste è il Responsabile dell'Ufficio Ciclo integrato e economia circolare, quale articolazione del Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Città metropolitana di Torino, che procederà in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

### **Art. 9 - Sottoscrizione**

Il presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, a tassa fissa (ai sensi dell'art. 4 della parte II tariffa allegata al DPR 131/86) a cura e spese della parte richiedente.

### **Art. 10 – Foro competente**

Per ogni controversia non componibile in via amministrativa è competente il Foro di Torino.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Per la Città Metropolitana di Torino  sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	Per il Consorzio Acea Pinerolese  sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Per il Consorzio CADOS  sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	Per il Consorzio CCA  sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Per il Consorzio CCS  sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	Per il Consorzio CISA  sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Per il Consorzio COVAR14  sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	




**Città Metropolitana di Torino**  
**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

tra

**Città Metropolitana di Torino in qualità di Centrale di Committenza**

e

 **(Ente)**

Premesso che:

- a seguito dell'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014 n.56 a far data dal *1° gennaio 2015* le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano;
- tra le funzioni fondamentali che la Legge 56/2014 all'art. 1 comma 44 attribuisce alla Città Metropolitana alla lettera c) compaiono *“strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”* ed alla lettera f) *“promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano”*;
- la Città Metropolitana di Torino è centrale di committenza nonché soggetto aggregatore, di cui all'art. 9 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014, come confermato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 643 del 22/09/2021;
- con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13267/2019 del 19/12/2019, integrata con successive deliberazioni n. 12/2020 del 10/06/2020 e 66/2021 del 30/09/2021, è stato approvato il Regolamento per l'accreditamento, la valutazione, il funzionamento e la gestione di un elenco telematico di operatori economici tra i quali effettuare la scelta, nel rispetto dei principi e delle disposizioni normative vigenti al momento della selezione, per l'invito a procedure disciplinate dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché per l'affidamento di lavori, servizi e forniture a mezzo di procedure negoziate nei casi disciplinati dall'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., demandando al Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti l'adozione di eventuali disposizioni operative inerenti all'utilizzo dell'elenco;
- i soggetti aggregatori possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. nelle categorie di beni e servizi indicate da ultimo con D.P.C.M. 11/07/2018 con le relative soglie di obbligatorietà per le stazioni appaltanti;
- tra gli altri compiti, attribuiti ai soggetti aggregatori, in qualità di centrali di committenza, il D.Lgs 50/2016 all'art. 37, attribuisce la possibilità di:
  - a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
  - b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
  - c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

- d) svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui sopra;
- la Città metropolitana di Torino promuove attività a favore del territorio metropolitano, tra le quali gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante e condivisione degli Elenchi telematici di operatori economici qualificati gestiti da Città Metropolitana di Torino (Elenco telematico di operatori economici della Città metropolitana di Torino - categoria esecutori di lavori pubblici - determinazioni dirigenziali n. 4186 del 25/08/2021, 2458 del 19/05/2022 e 3797 del 26/07/2022 - e categoria Servizi professionali -determinazioni dirigenziali n. 656 del 22/02/2021 e 3004 del 23/05/2022);
  - in data 1° aprile 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
  - il D. Lgs. n. 36/2023 prevede espressamente:
  - all’art. 1 dell’allegato II.1:

*“1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’articolo 49 del codice.*

[...]

*3. Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:*

*a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;*

*b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;*

*c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.”;*

- all’art. 2 dell’allegato II.4:

*“1. La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l’acquisizione di servizi e forniture d’importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.”;*

- all’art. 3 dell’allegato II.1 “Elenchi di operatori economici”:

*“1. In alternativa all’indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalità indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui all’articolo 1, comma 3. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.*

*L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. L’avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna*

categoria o fascia di importo. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

2. L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

3. La stazione appaltante stabilisce le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

4. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.”;

- all'art. 3, comma 1, lett. z) dell'Allegato I.1, sono “attività di committenza ausiliarie”:

“le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;”;

- all'art. 8 dell'Allegato I.5 “Modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento”:

1. Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano per ciascun acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore per l'espletamento della procedura di affidamento; a tal fine essi consultano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, la pianificazione dei

soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.

2. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrano a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione.”;

- all'art. 25 comma 3:

“3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.”;

- all'art. 62 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”:

1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.”;

- all'art. 63 “Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”:

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo.

[...]

4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.”

[...]

8. L'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le

*restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.*

*10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.”;*

- tra i principi ispiratori dell'attività della Città Metropolitana di Torino lo Statuto riporta “*l) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Città Metropolitana*”;
- il PNRR impone alle amministrazioni di dotarsi di strumenti che rendano celeri ed efficaci le azioni di attuazione dello stesso;
- l'art. 63 del D.Lgs. 36/2023 prevede che ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza, che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4, consegua la qualificazione e sia iscritta nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2023 del 10/05/2023, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del predetto "Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'elenco telematico di operatori economici della Città metropolitana di Torino" sulla base della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. 36/2023, che diverrà efficace a partire dal 1° luglio 2023;

Preso atto che la Città metropolitana di Torino promuove attività a favore del territorio metropolitano quali:

- attività di formazione per le pubbliche amministrazioni
- condivisione dell'Elenco telematico di operatori economici qualificati gestito da Città Metropolitana di Torino
- gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante
- aggregazione delle committenze mediante l'attivazione di Convenzioni (art. 26, comma 1, Legge 488/1999) da parte di Città Metropolitana di Torino
- aggregazione delle committenze mediante l'attivazione di accordi quadro per il territorio metropolitano ai sensi dell'art. 62, comma 7, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che la collaborazione con Città Metropolitana di Torino consentirà agli Enti del territorio metropolitano di:

- fruire di formazioni in materia di appalti e supporto nell'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione disponibili sulla piattaforma [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it);
- fruire di un elenco telematico di operatori economici qualificati per effettuare le rotazioni negli inviti e negli affidamenti;
- avvalersi del supporto di una struttura amministrativa per lo svolgimento di gare su delega;

- fruire di iniziative di acquisto aggregato in forma di convenzioni ex art. 26 L. 488/1999 oppure accordo quadro ex art. 59 del D.lgs. 36/2023;

Considerato che il presente accordo di collaborazione, individuato quale strumento per avviare la collaborazione tra [ ] (nel seguito, per brevità, anche "Ente") e Città Metropolitana di Torino, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della Legge n. 241/1990, richiamato dall'art. 62, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, a norma del quale le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento di attività d'interesse comune e, in particolare aggregazione e centralizzazione delle committenze:

- è finalizzato alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico, non costituisce appalto e, pertanto, è escluso dall'applicazione del D. Lgs. 36/2023;
- costituisce manifestazione di intenti e pertanto non obbliga le parti all'acquisizione dei servizi né all'automatica erogazione degli stessi, subordinandone l'attivazione ad apposita puntuale determinazione concordata con la struttura tecnico-amministrativa;
- consente di ridurre il ricorso a soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni e attività di comune e reciproco interesse, concorrendo al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica e al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche nelle more della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 36/2023;

\*\*\*\*\*

**TUTTO CIO' PREMESSO E RICHIAMATO,  
A FORMARE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE  
DEL PRESENTE ACCORDO**

Città Metropolitana di Torino (nel seguito, per brevità, anche "CMTO"), con sede in Corso Inghilterra n.7, 10138 Torino, codice fiscale e partita IVA 01907990012 pec: [protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it) nella persona della Dott.ssa Donata RANCATI nata a Torino (TO), che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, domiciliato per la carica presso la sede di Città Metropolitana di Torino, sulla base di quanto disposto dal TUEL, dallo Statuto di Città Metropolitana di Torino ed in esecuzione del Decreto del Vice Sindaco n. 135 del 29/11/2021;

e

[ ] (nel seguito, per brevità, anche "Ente") con:

sede in [ ]

codice fiscale [ ]

partita IVA [ ]

pec [ ]

nella persona di [ ]

nat\* a [ ] il [ ]

che interviene nel presente atto in qualità di

[ ]

domiciliat\* per la carica in via

dotat\* di idonei poteri e deleghe, conferiti con

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1 - PREMESSE**

1. Nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di convenienza tecnico-economica, di contenimento e razionalizzazione della spesa ed in generale ai principi di cui all'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

### **Articolo 2 - OGGETTO E AMBITI**

2. Il presente accordo ha per oggetto la messa a disposizione da parte di Città Metropolitana di Torino delle seguenti tipologie di servizi:

- a) attività di formazione per le pubbliche amministrazioni
- b) condivisione dell'Elenco telematico di operatori economici qualificati gestito da Città Metropolitana di Torino
- c) gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante
- d) aggregazione delle committenze mediante l'attivazione di Convenzioni (art. 26 comma 1 Legge 488/1999) da parte di Città Metropolitana di Torino in qualità di Soggetto Aggregatore
- e) aggregazione delle committenze mediante l'attivazione di accordi quadro per il territorio metropolitano ai sensi dell'art. 62, comma 7, lett. a), b) e c) del Dl.gs. 36/2023.

2.2. Stante l'adozione del presente accordo gli enti aderenti potranno segnalare la propria volontà di aderire ad uno o più servizi offerti.

2.3 L'attivazione di ciascun servizio dovrà essere preceduta da specifico scambio di corrispondenza tra Città metropolitana di Torino e l'Ente interessato.

2.4 Con lo specifico scambio di corrispondenza saranno definiti i precisi ambiti di intervento.

2.5 La sottoscrizione del presente accordo non comporta l'obbligo di attivazione di alcun servizio.

### **Articolo 3 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ**

3.1 A seguito di specifico scambio di corrispondenza i servizi citati nel precedente art. 2 saranno svolti dalla Città Metropolitana di Torino a mezzo della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti nel come di seguito definiti.

#### **3.A - Attività di formazione per le pubbliche amministrazioni.**

La Città Metropolitana di Torino promuove annualmente un ciclo di webinar in materie attinenti il ciclo degli appalti anche in collaborazione con il Progetto Acquisti Pubblici Ecologici della Città metropolitana e altri enti pubblici.

Detti webinar sono liberamente accessibili

La Città metropolitana si riserva di attivare seminari formativi presso la propria sede oppure presso sedi di volta in volta concordate con gli enti richiedenti.

### **3.B - Condivisione dell'Elenco telematico di operatori economici qualificati gestito da Città Metropolitana di Torino**

### **3.C - Gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante**

La Città Metropolitana di Torino ha attivo un Elenco telematico di operatori economici qualificati con riferimento alle categorie:

- esecutori di lavori pubblici, articolato in categorie generali e speciali di cui all'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 nonché per fasce d'importo;
- servizi professionali, articolato in sotto elenchi, relativi alla tipologia dei servizi di ingegneria e architettura secondo le categorie di opere e relativi gradi di complessità, individuate nell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 17 giugno 2016 nonché per fasce d'importo.

L'aggiornamento dell'Elenco viene effettuato con le modalità e periodicità stabilite dal Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino.

Come disposto dall'art. 2-bis del Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino, con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13267/2019 del 19/12/2019, integrata con successive deliberazioni n. 12/2020 del 10/06/2020, 66 del 30/09/2021 e 19 del 10/05/2023:

*1. A seguito di stipula di apposita convenzione, ogni Ente potrà visionare in autonomia l'elenco degli operatori economici qualificati dalla Città Metropolitana di Torino, accedendo ad apposito portale con proprie credenziali personalizzate.*

*2. La Città Metropolitana di Torino provvederà, su richiesta del singolo Ente aderente, ad effettuare l'estrazione degli operatori economici per categoria e fascia d'importo richiesta, garantendo il principio di rotazione sul singolo Ente.*

*3. Le richieste di estrazione dovranno pervenire all'indirizzo e-mail indicato nella predetta convenzione e saranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta completa di tutti i dati necessari (in particolare: importo dei lavori di categoria prevalente ed individuazione della piattaforma su cui verrà gestita la procedura da parte dell'Ente aderente).*

*4. Ogni Ente avrà accesso alla piattaforma dedicata tramite un link di indirizzo, che sarà pubblicato sul proprio sito e, pertanto, il personale dovrà essere dotato di credenziali personalizzate con permessi ad hoc per la visualizzazione delle attività della centrale relativamente alle proprie procedure.*

*5. Al fine di garantire un corretto esercizio dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, l'Ente aderente avrà altresì l'obbligo di comunicare alla centrale l'esatta ragione sociale dell'operatore economico risultato affidatario su ogni singola procedura per un corretto aggiornamento dell'Albo.*

*6. Per gli Enti aderenti saranno organizzate delle sessioni di formazione da remoto.*

*7. Gli Enti aderenti alla convenzione sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale un banner di avviso nei periodi di apertura delle nuove iscrizioni agli elenchi telematici suddetti. Sarà cura della Città Metropolitana richiedere tale pubblicazione, fornendo tutte le informazioni utili.*

8. L'Ente richiedente l'estrazione dall'Elenco telematico degli operatori economici qualificati potrà altresì richiedere con apposita pec lo svolgimento da parte della Città Metropolitana di Torino delle attività di committenza ausiliaria.

9. La Città Metropolitana di Torino entro 5 giorni dalla richiesta comunicherà all'Ente richiedente l'accoglimento o meno della medesima e il tempo necessario per assumere le funzioni relative alla gestione della procedura di gara dall'indizione fino all'aggiudicazione, con finale remissione degli atti all'Ente delegante per l'adozione degli atti contabili di competenza e la successiva stipula del contratto di appalto.

10. In tali ipotesi gli atti e la documentazione di gara (progetto tecnico, capitolato d'onere, allegati, ecc) sono predisposti dall'Ente delegante di concerto con la Stazione Appaltante.

11. Le funzioni di Responsabile della Stazione Unica Appaltante sono svolte dal dirigente della Direzione Centrale unica Appalti e Contratti, che assume la responsabilità dei relativi procedimenti di gara, in ciò coadiuvato da un titolare di posizione organizzativa e da un titolare di alta professionalità.

12. Al Responsabile della Stazione Unica Appaltante è demandata l'adozione di apposite linee guida per la gestione delle procedure di gara ai sensi del D.lgs. 36/2023 e la predisposizione di apposite convenzioni da stipulare con gli enti del territorio ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990 e s.m.i.

13. In caso di assenza del dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti, assume la funzione di responsabile della Stazione Unica Appaltante il titolare di posizione organizzativa.

14. La Città metropolitana di Torino cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:

- verifica ai fini della procedura di gara gli atti di progettuali predisposti di concerto con l'ente delegante (es: capitolato, schema di contratto, D.U.V.R.I, stima costi manodopera), richiedendo all'ente delegante l'integrazione con le specifiche tecniche e le eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie;
- predisporre lo schema della determina a contrattare e la lettera-invito;
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici (esclusa la comunicazione di avvenuta stipula del contratto e ogni altra dovuta comunicazione e/o pubblicazione successiva all'aggiudicazione definitiva) e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale. La verifica dei requisiti di ordine speciale è demandata al RUP tecnico;
- cura l'acquisizione del CIG;
- costituisce il seggio di gara;
- indice e celebra la gara;
- nomina, ove necessario, la Commissione giudicatrice sulla base dei nominativi indicati dall'Ente delegante;
- provvede alla proposta di aggiudicazione ed alle comunicazioni inerenti e conseguenti;
- provvede ai controlli di legge sull'aggiudicatario funzionali all'aggiudicazione definitiva, ad eccezione della verifica sulla congruità della manodopera e della congruità dell'offerta, che deve essere effettuata dal RUP dell'Ente delegante;
- provvede alla aggiudicazione definitiva (rimettendo gli atti all'ente delegante per l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente);
- cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento.

15. La procedura di gara si svolgerà come di seguito descritto:

a) l'ente delegante provvede a trasmettere alla Città Metropolitana di Torino la richiesta dell'avvio della procedura di gara inviando la documentazione tecnica necessaria. Entro 10 giorni dalla

richiesta la Città Metropolitana di Torino provvede a richiedere tutte gli eventuali chiarimenti, integrazioni, modifiche ed approfondimenti ritenuti necessari e comunica il tempo necessario per la predisposizione della bozza della determinazione a contrarre e della lettera d'invito;

b) a seguito dell'adozione della determina a contrarre da parte dell'ente aderente la stessa deve essere inoltrata alla Città Metropolitana di Torino, in qualità di Stazione Unica Appaltante, assieme alle indicazioni circa il reperimento dei documenti tecnici consultabili dagli operatori economici;

c) l'ente delegante per le procedure da aggiudicarsi ad offerta economicamente più vantaggiosa indica per la formalizzazione della nomina alla Città Metropolitana di Torino i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed assume gli eventuali oneri connessi al compenso dei Commissari;

d) completata la procedura di gara, la Città metropolitana di Torino rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura all'ente delegante, unitamente al verbale delle operazioni espletate per l'individuazione del miglior offerente, a copia delle successive comunicazioni effettuate, ed al provvedimento di aggiudicazione, ai fini degli atti consequenziali. Fanno eccezione i verbali di Commissione giudicatrice la cui redazione resta a carico dei membri della Commissione Giudicatrice individuati dall'Ente aderente.

16. I requisiti di cui agli artt. 94 e 98 del D.Lgs. 36/2023 verranno verificati dalla Città Metropolitana di Torino in qualità di SUA fino al momento della stipulazione dell'atto contrattuale, resta salva, comunque, la facoltà dell'Ente delegante di richiedere anche, almeno 20 giorni prima della scadenza della validità delle verifiche, l'aggiornamento delle stesse anche nella fase di esecuzione del contratto.

17. La gestione di eventuali richieste di accesso agli atti che perverranno saranno espletate nel rispetto dei termini previsti da Città Metropolitana di Torino mediante invio del fascicolo di gara informatico formato da Città Metropolitana di Torino.

18. L'Ente delegante è il soggetto beneficiario della procedura indetta ed espletata dalla Città metropolitana di Torino in qualità di SUA ed è vincolato alle vicende, anche giudiziarie, della gara, sicché mentre gli effetti contrattuali e i risultati della procedura selettiva sono imputati all'Ente delegante, l'imputazione formale degli atti rilevante ai fini della notifica di eventuali impugnative ricade anche sulla Città metropolitana, contraddittore necessario nell'ambito di ricorsi giurisdizionali in qualità di SUA, in quanto competente alla indizione, regolazione e gestione della gara.

19. Nel caso di ricorsi giurisdizionali promossi avverso gli atti del procedimento selettivo la Città metropolitana si costituisce in giudizio a mezzo di propri legali, informandone l'Ente delegante, in capo al quale è fatta salva la facoltà, in relazione all'oggetto dell'impugnativa, di costituirsi e svolgere difese a mezzo dei propri legali.

20. Qualsivoglia onere economico, anche di natura risarcitoria, che dovesse derivare dal contenzioso relativo alle procedure di appalto delegate dovrà essere sopportato in via esclusiva dall'Ente delegante, che sottoscrivendo la convenzione di delega si impegna a tenere indenne la Città metropolitana da tutte le pretese delle parti ricorrenti.

21. Sono a carico dell'Ente delegante nel cui interesse viene celebrata la gara anche i compensi professionali e gli oneri accessori per il conferimento di incarichi a legali esterni qualora occorrenti per la difesa degli atti della procedura espletata nonché, in caso di soccombenza o compensazione delle spese di giudizio, le spese legali da rifondere in favore delle controparti, fatto salvo solo il caso in cui la soccombenza in giudizio, in base alla pronuncia giudiziale definitiva riguardante la procedura di gara, sia da imputare direttamente e in via esclusiva a responsabilità della Città metropolitana.

### **3.D - Aggregazione delle committenze mediante l'attivazione di Convenzioni (art.26 comma 1 Legge 488/1999) da parte di Città Metropolitana di Torino**

Le convenzioni attivate dalla Città metropolitana di Torino in qualità di soggetto aggregatore sono liberamente accessibili.

La Città metropolitana si obbliga a mettere l'ente interessato in condizione di accedere gratuitamente alla piattaforma telematica individuata per la gestione degli ordinativi di fornitura anche mediante accordo con altro soggetto aggregatore.

#### **Articolo 4 – CORRISPETTIVO E MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE**

4.1 Le parti convengono che i servizi previsti dal presente accordo non devono determinare un vantaggio economico per alcuna delle parti stesse. La Città Metropolitana provvede a mettere a disposizione le attrezzature, le risorse umane ed il know how necessario per le attività oggetto del presente accordo.

4.2 Nell'espletamento delle attività di cui sopra la Città Metropolitana di Torino si avvarrà di piattaforme di e-procurement e albo fornitori di volta in volta individuate ed acquisite dalla stessa senza alcun onere per gli Enti aderenti.

4.3 Le somme dovute alla Città Metropolitana quale Stazione Unica Appaltante da parte dell'Ente saranno individuate preventivamente nella determinazione a contrattare e corrisposte entro 30 gg. dalla remissione della copia del fascicolo relativo alla singola procedura.

Esse sono:

1) il contributo ANAC;

2) una percentuale, pari ad un quarto dell'incentivo previsto dai commi 2 e 8 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per le fasi di competenza della Stazione Unica Appaltante.

Per le sole procedure di gara relative a lavori pubblici, previa apposita richiesta, la percentuale, pari ad un quarto dell'incentivo, può essere ridotta nella misura già prevista dalla regolamentazione interna degli incentivi tecnici approvata dai singoli enti;

3) eventuali spese di pubblicità anticipate dalla Città Metropolitana di Torino, che saranno rimborsate dall'aggiudicatario al comune committente secondo quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 2.12.2016.

4.4 Dette somme, che trovano copertura nei fondi costituiti dall'Ente secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti, sono trasferite alla Stazione Unica Appaltante.

4.5 Gli Enti associati con oltre 10.000 abitanti e/o qualificati come stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità di cui ai punti 5.4, 5.5 e 5.6 dovranno mettere a disposizione, mediante l'istituto del distacco, propri dipendenti per partecipare alle necessarie attività di formazione e supportare la gestione delle procedure di gare richieste e, in casi particolari, la Stazione unica Appaltante, in accordo con l'Ente interessato, potrà ricorrere a consulenze esterne per un supporto tecnico giuridico legato a singole procedure. Il costo di tale supporto verrà quantificato a parte e addebitato all'Ente richiedente.

#### **Articolo 5 - REFERENTI OPERATIVI**

5.1 Per la gestione della presente Convenzione Città Metropolitana di Torino e l'Ente individuano dei Referenti Operativi delle attività, i quali sono tenuti a:

- a pianificare e supervisionare lo svolgimento delle attività;
- b garantire l'esecuzione delle attività di competenza;
- c gestire dal punto di vista amministrativo gli Accordi attuativi.

5.2 I due Referenti Operativi sono:

- per l'Ente ;
- per Città Metropolitana di Torino, la Dott.ssa Donata RANCATI, Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti.

5.3 Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga, nel corso della durata del presente Accordo, in merito all'individuazione dei rispettivi Referenti Operativi.

5.4 I Referenti Operativi degli Enti individuano formalmente all'atto della firma il personale da distaccare presso Città metropolitana per partecipare alle necessarie attività di formazione e supportare la gestione delle gare richieste come segue:

- per gli Enti con oltre 65.000 abitanti n. 3 unità di personale interscambiabili;
- per gli Enti da 10.001 a 65.000 abitanti n. 2 unità di personale interscambiabili;

Per gli Enti con popolazione fino a 10.000 abitanti l'individuazione di personale da distaccare presso Città metropolitana di Torino è facoltativa.

5.5 Il personale da distaccare presso Città metropolitana di Torino dovrà:

- 1) partecipare ad un minimo di tre mezze giornate di formazione, secondo i calendari proposti da Città metropolitana;
- 2) svolgere, con la supervisione ed il controllo della Città metropolitana di Torino, le attività di cui al punto 14 dell'art. 2-bis del Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino, con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13267/2019 del 19/12/2019 e s.m.i. per le gare delegate dall'Ente di appartenenza.

5.6 Il distacco del personale individuato per il supporto alle procedure di gare richieste da parte degli Enti con oltre 10.000 abitanti e/o qualificati come stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 36/2023 è condizione necessarie per l'attivazione delle gare stesse.

## **Articolo 6 - ACCESSO E UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI**

6.1 Le Parti si impegnano ad utilizzare i dati, le informazioni e i documenti a cui avranno accesso nel corso dell'attività esclusivamente ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione, nonché a mantenere riservate le informazioni di cui verrà a conoscenza nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

6.2 Le Parti si impegnano a fornire, nei termini di tempo concordati, tutti gli elementi e i dati necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo.

6.3 Le Parti si impegnano a non utilizzare i dati, le informazioni e i documenti acquisiti nell'ambito del presente Accordo per finalità diverse da quelle oggetto del medesimo.

## **Articolo 7 - PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

7.1 Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza. In nessun caso sarà consentito l'uso non autorizzato delle suddette informazioni, pena la risoluzione dell'accordo e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio.

7.2 Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, come definiti dalla vigente normativa, forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del presente accordo o delle successive e conseguenti nomine, designazioni e autorizzazioni, verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e, per quanto non in contrasto, dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

7.3 Ciascun Ente è contitolare con Città Metropolitana di Torino del trattamento dei dati personali comunicati dagli utenti e dagli Operatori Economici, secondo quanto specificamente indicato nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

7.4 Nel caso in cui l'Ente rilevi una violazione di dati personali nel sistema oggetto della presente Convenzione è tenuto ad avvertire Città Metropolitana di Torino entro 24 ore dal momento della rilevazione mediante comunicazione da inoltrare tramite pec all'indirizzo [dpo@cittametropolitana.torino.it](mailto:dpo@cittametropolitana.torino.it)

7.5 Nel caso in cui Città Metropolitana di Torino rilevi o riceva informazioni circa una violazione di dati personali relativa a trattamenti effettuati dall'Ente tramite il sistema oggetto della presente Convenzione, è tenuta ad avvertire il contitolare entro 24 ore dal momento della rilevazione.

7.6 Qualora si ravvisi una delle tipologie di violazioni esposta nei punti precedenti, spetta a Città Metropolitana di Torino la notifica della violazione e l'eventuale comunicazione agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento Europeo 2016/679. L'Ente avrà comunque la facoltà di procedere ad effettuare autonomamente una propria notifica all'Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali.

7.7 Spetta a Città Metropolitana di Torino la gestione dei rapporti di tipo contrattuale con i gestori delle piattaforme, compresa la designazione dei responsabili del trattamento dei dati. Tale designazione verrà effettuata in nome e per conto proprio nonché del contitolare sottoscrittore la presente Convenzione.

## **Articolo 8 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

8.1 Per quanto non previsto si fa rinvio, alle norme in materia di enti locali ed in materia di appalti pubblici.

8.2 Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia della presente convenzione è devoluta al Foro di Torino.

## **Articolo 9 - COMUNICAZIONI**

9.1 Tutte le comunicazioni devono, conformemente al CAD, essere trasmesse via mail o PEC ed avere riscontro tempestivo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla trasmissione di nota formale tra le Parti.

9.2 I Referenti Operativi di cui all'art. 5 assumono l'obbligo di garantire che i dati, le informazioni e gli ulteriori elementi conoscitivi necessari e/o opportuni per lo svolgimento delle attività siano forniti nei tempi utili al fine di assicurare il rispetto dei termini concordati.

## **Articolo 10 - DURATA E REVISIONE**

**10.1 Il presente accordo ha efficacia dalla stipula sino al 31/12/2026**

10.2 L'Ente potrà recedere dall'accordo dandone comunicazione con un preavviso scritto di almeno 1 (uno) mese. In caso di recesso da parte di Città Metropolitana di Torino il preavviso sarà pari ad almeno 6 (sei) mesi.

**Articolo 11 - MODIFICHE**

11. Qualsiasi modifica e/o integrazione al testo del presente accordo dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti e costituirà atto aggiuntivo.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b, art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

**Ente**


(f.to digitalmente)

**Città Metropolitana di Torino**

la Dirigente della Direzione Centrale  
Unica Appalti e Contratti

dott.ssa Donata RANCATI

(f.to digitalmente)

*(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 Marzo 2005 n. 82 e norme collegate)*

ENTE	ATTO DELIBERATIVO	FIRMA ACCORDO

In originale firmato digitalmente  
Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to BUROCCO Mario

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

f.to BOSSA Matteo

Ciriè li, 16 LUG 2025

La presente deliberazione viene affissa  
in data odierna all'Albo Pretorio Comunale  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art.124,  
comma 1 del T.U.267/2000)


Il Segretario

f.to ANOBILE Anna

Copia Conforme all'originale

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

BOSSA Matteo  
f.to digitalmente



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio del  
Comune di Ciriè, per quindici giorni consecutivi, dal 16 LUG 2025

IL SEGRETARIO

f.to ANOBILE Anna

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio del  
Comune di Ciriè, per 10 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, T.U.267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

**DIVENUTA ESECUTIVA IL** 26.06.2025

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

f.to BOSSA Matteo